



CIRCOLARE INFORMATIVA
MAGGIO 2008

Data: 06/06/2008

DICHIARAZIONE ICI PER L'ANNO 2007 – OBBLIGO DI PRESENTAZIONE

Con il D.M. del Ministero Economia e Finanze del 23/04/2008, partire dall'anno 2008, **la dichiarazione ICI deve essere presentata nei casi di modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto e di modificazioni che non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.**

Attualmente risultano realizzate le condizioni, previste dalla Legge n. 248/2006, che ha stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento dell'Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007.

La semplificazione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini ICI dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del MUI (modello unico informatico).

Il MUI è, infatti, il modello che i notai devono utilizzare per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Tutti i notai utilizzano **obbligatoriamente il MUI dal 15 giugno 2004** per:

- gli atti di compravendita di immobili;
- gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie,

dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.

La dichiarazione ICI, inoltre, non deve essere presentata per gli atti notarili formati e/o autenticati con decorrenza dal 1° giugno 2007, se inerenti ad immobili ubicati nei Comuni in cui risulta operativo il sistema del libro fondiario di cui al R.D. n. 499/1929, in quanto il MUI - che rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione ed alla voltura catastale - è stato reso obbligatorio da tale data.

IVA – FATTURAZIONE E SANZIONI

La sentenza della Corte di Cassazione n. 9856 del 14/04/2008 ha stabilito che sussiste la responsabilità della Società (soggetto passivo del tributo) per emissione di fatture false, anche nelle situazioni in cui l'effettiva emissione di tali fatture non risulta effettuata dal rappresentante legale dell'impresa, ma da un soggetto avente la c.d. **amministrazione di fatto**.

IVA – OPERAZIONI INESISTENTI

La sentenza della Corte di Cassazione n. 8247 del 31/03/2008 ha stabilito che le operazioni passive, costituendo fonti di credito ai fini IVA a vantaggio del contribuente, comportano l'onere - a suo carico - di fornire la **prova di esatta corrispondenza** fra la **spesa** effettivamente sostenuta e la corrispondente **detrazione d'imposta**. La fattura è documento idoneo a provare un costo dell'impresa; pertanto, nell'ipotesi di fatture che l'Amministrazione finanziaria valuti inerenti ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, non ricade sul contribuente l'onere di provarne l'effettività, bensì compete all'Amministrazione

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



medesima dedurre argomenti idonei a palesare l'inesistenza o la diversa e minore entità dell'operazione oggetto della fattura.

Tuttavia, **qualora l'Amministrazione fornisca sufficienti elementi** - acquisiti attraverso gli accertamenti e i controlli a sua disposizione - per sostenere l'affermazione che alcune fatture riflettono operazioni in tutto o in parte fittizie, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza e consistenza di tali operazioni si sposta sul contribuente.

Il giudice di merito deve quindi prendere in considerazione:

- gli elementi adottati dall'ufficio, al fine di verificare se sono idonei astrattamente ad inficiare la credibilità delle fatture e degli altri documenti contabili;
- le prove eventualmente addotte dal contribuente per contrastare la pretesa del fisco e giustificare la detrazione d'imposta operata.

Si deve ritenere sufficiente a spostare l'onere della prova l'allegazione di semplici elementi indiziari, ricavabili anche da «controlli indiretti».

REDDITO DI IMPRESA – AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI DI IMMEDIATA SOSTITUIBILITA'

L'espressione «**entrata in funzione del bene**» (contenuta nell'art. 102, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, secondo cui «le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene»), quando si tratti di un **bene di immediata e necessaria sostituibilità** rispetto a un bene in uso necessariamente continuativo, deve essere intesa come coincidente con quella del bene che si usa e che - in quanto sia soggetto a imprevedibile deperibilità o rottura - è da considerare funzionalmente inseparabile dal bene disponibile per l'immediato ricambio.

CAMPI ELETTROMAGNETICI – PROROGA DI 4 ANNI

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 Aprile 2008 è stata pubblicata la “**Direttiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2008**” che modifica la Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

Il Provvedimento posticipa al 30 Aprile 2012 l'obbligo di recepimento della Direttiva sull'esposizione all'Elettrosmog. Tale rinvio di quattro anni della scadenza per il recepimento della Direttiva è giustificato dal fatto che nuovi studi scientifici, riguardante gli effetti sulla salute dell'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, sono stati presentati al Parlamento Europeo, al Consiglio e alla Commissione, e nuove raccomandazioni (in pubblicazione entro la fine del 2008) potrebbero contenere elementi in grado di indurre modifiche sostanziali dei valori di azione e dei valori di limite.

D.LGS N. 81/2008: TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nel Supplemento Ordinario n. 108/L della Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008, è stato pubblicato il **Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA'

Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole sono state rivisitate e collocate in un'ottica di sistema. Tra le principali novità contenute nel testo si segnalano:

1. **l'ampliamento del campo di applicazione** delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, a tutti i lavoratori che si inseriscono in un ambiente di lavoro, senza alcuna distinzione di tipo formale e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
2. **il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda**, in particolare di quelle dei Rappresentanti dei Lavoratori Territoriali e la creazione di un Rappresentante di Sito Produttivo,

RIPRODUZIONE VIETATA



presente in realtà particolarmente complesse e pericolose;

3. la **rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza**, per il miglioramento dell'efficienza degli interventi;
4. il **finanziamento** delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
5. la **revisione del sistema delle sanzioni**. Precisamente è prevista la pena dell'*arresto da sei a diciotto mesi* per il datore di lavoro che non abbia effettuato la Valutazione dei Rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgono attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il Decreto Legislativo prevede invece che al datore di lavoro venga applicata la *sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda*, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. In caso di colpa in un *incidente grave* dove si sono riscontrati feriti o morti, oltre alle *sanzioni amministrative fino a 1,5 mln di euro*, scatta la *sospensione dell'attività* e l'interdizione alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta. A queste misure si aggiungono le *imputazioni di carattere penale per lesioni o omicidio colposo*;

CIRCOLARE SICUREZZA/IGIENE DEL LAVORO

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA'

1. l'**eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali** attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
2. Ogni dipendente dovrà poi possedere un **libretto sanitario personale** che ne seguirà l'intera vita lavorativa. I dati raccolti dal medico dell'azienda verranno *annualmente comunicate al Servizio Sanitario Nazionale per il tramite della ASL* territorialmente interessata. Sarà così possibile avere a disposizione una informazione epidemiologica per milioni di lavoratrici e lavoratori sottoposti a visite mediche professionali. Viene confermato l'obbligo per le aziende di tenere un *registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni*;
3. il nuovo decreto ricomprende tutte le normative già contenute nel D.Lgs. n. 626/94;
4. comprende anche altre norme "extra" D.Lgs. n. 626/94;
5. vengono definiti i **ruoli e i compiti degli Istituti/Enti** (INAIL, ISPESL,...);
6. nuove disposizioni riguardanti la **informazione ai lavoratori**, la quale risulta allargata anche a nuove figure (RLST, Preposti, ecc.)..

L'entrata in vigore del presente Decreto è a partire dal 15 Maggio 2008.

AUTOVEICOLI IN REGIME DEL MARGINE – IMMATRICOLAZIONE SENZA F24

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.172/E del 24/04/2008, chiarisce che **NON** devono essere considerati intracomunitari gli eventuali acquisti di veicoli assoggettati allo speciale **regime IVA del margine**. In altri termini, le acquisizioni di autoveicoli assoggettati al regime IVA del margine non devono essere ritenuti «**acquisti intracomunitari**» e, conseguentemente, non devono risultare assoggettati alle regole procedurali che stabiliscono l'immatricolazione al successivo versamento dell'imposta mediante il modello F24 IVA immatricolazione auto UE. Al riguardo, infatti, l'art. 1, comma 9, D.L. n. 262/2006, prevede che - ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso - la relativa richiesta deve essere corredata di copia del modello F24. La disposizione si rende applicabile ai veicoli nuovi e usati per i quali si siano verificate le condizioni di **acquisto intracomunitario**. Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli che risultano assoggettati al regime del margine, è necessario che l'operatore nazionale, prima di procedere all'immatricolazione, esibisca o trasmetta agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate una documentazione dalla quale si evinca l'esistenza dei **requisiti** per la legittima applicazione del regime IVA del margine. Pertanto, in relazione alle nuove regole, **dal 3 dicembre 2007**, solamente la richiesta di immatricolazione/voltura di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario deve essere corredata dalla copia del modello F24 IVA immatricolazione auto UE, evidenziante il **numero di telaio** e l'**imposta assolta** dal cedente in occasione della prima operazione di cessione nel territorio dello Stato.

RIPRODUZIONE VIETATA



IVA VERSATA A SEGUITO DI AVVISO DI ACCERTAMENTO

Con la Risoluzione n.161/E del 18/04/2008 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'emissione di un **avviso di accertamento** non preclude l'esercizio del **diritto alla detrazione dell'IVA versata** a seguito di un atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, la società che - pur non avendone i requisiti - si è avvalsa della qualifica di esportatore abituale e ha effettuato importazioni di beni senza il pagamento dell'IVA, ha la possibilità di portare in detrazione l'imposta versata a seguito dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Dogane a fronte di tale violazione, secondo le modalità ordinariamente previste dall'art. 19, D.P.R. n. 633/1972 (e, dunque, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso).

PARTECIPAZIONI EREDITATE: QUANTIFICAZIONE DELLE PLUSVALENZE IN SEDE DI CESSIONE

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.158/E del 17/04/2008, ha chiarito che, per quanto concerne il costo della partecipazione rilevante in capo all'erede di un socio di una S.a.s. ai fini della quantificazione delle **plusvalenze da cessione**, assume rilievo il **costo della partecipazione** così come **rivalutato** dal *de cuius* ai sensi dell'art. 5, legge n. 448/2001. Ciò in quanto le partecipazioni sono pervenute all'erede in forza di successione aperta dopo il 25 ottobre 2001 e prima del 3 ottobre 2006, quindi nel periodo in cui le imposte di successione e donazione non erano vigenti.

Quanto alle modalità di **determinazione della plusvalenza da cessione** delle partecipazioni ereditate, se il pagamento del corrispettivo è pattuito in due tranches, la plusvalenza relativa alla prima tranche di pagamento del corrispettivo è determinata in proporzione alla quota del corrispettivo percepito nel suddetto periodo.

PLUSVALENZE E MINUSVALENZE REALIZZATE MEDIANTE CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE (marta)

Come già chiarito nella circolare relativa al mese di aprile **gli utili derivanti dalla partecipazione qualificate in società' ed enti soggetti all'Ires e i proventi equiparati prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** e corrisposti a persone fisiche residenti non imprenditori, a società semplici e associazioni artistiche e professionali equiparate residenti, concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura del **49,72 per cento (anziché l'attuale 40 per cento)**.

Lo stesso decreto che ha introdotto questa nuova modalità di tassazione ha disposto, in ordine alle **plusvalenze e alle minusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni qualificate (nonché con strumenti finanziari e contratti assimilati), non detenute nell'esercizio di impresa, che le stesse concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72 per cento del loro ammontare. Tale misura si applica agli atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009. Analoga decorrenza è stata prevista per la misura di esenzione del 50,28% in relazione alla cessione di partecipazioni (nonché strumenti finanziari e contratti assimilati) detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti soggetti all'IREs.**

In relazione al trattamento di plusvalenze e minusvalenze relative ad atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi risultano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data, resta ferma la misura del **40%**.

RIPRODUZIONE VIETATA



DETRAZIONE 55% - ULTERIORI CHIARIMENTI (marta)

In relazione alla detrazione I.R.Pe.F. del 55% in materia di spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ricordiamo che tra le varie novità introdotte (rif. Circolare informativa di Aprile), tra le quali la possibilità di prorogare l'agevolazione per gli anni 2008-2010, il D.M. 07/04/2008 ha sancito la possibilità per i **contribuenti di operare una scelta irrevocabile di ripartizione della detrazione spettante – a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 – in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a 10**. Inoltre in caso di **trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi** le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l'acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.

REVERSE CHARGE – ULTERIORI CHIARIMENTI (marta)

La circostanza che un'impresa, che ha stipulato un contratto di subappalto per la realizzazione di opere civili, ha acquisito un nuovo codice attività, in corso di esecuzione del contratto medesimo, non si deve ritenere condizione valida ai fini dell'applicazione del reverse charge, in quanto è necessario riferirsi alle **attività che risultano poste in essere in maniera effettiva dai contraenti**.

Solamente se le attività sono riconducibili nella sezione F della tabella ATECO 2007, le prestazioni che risultano rese in esecuzione del contratto di subappalto devono essere fatturate con il sistema dell'inversione contabile; nelle situazioni diverse, le prestazioni devono necessariamente risultare assoggettate al regime IVA ordinario. Con la conseguenza che le prestazioni fatturate con l'errata applicazione del regime del reverse charge sono soggette alle previste sanzioni.

PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI TELEMATICHE (marta)

Con un decreto legge approvato il 30.05.2008 dal Consiglio dei Ministri, **slittano al 30.09.2008 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva. Il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730, da parte degli intermediari e dei Caf, è prorogato al 10.07.2008, così come il modello 770 semplificato.**

IVA – CESSIONE DI BENI (annalisa)

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 8852 del 07/04/2008 ha precisato che se al momento della **cessazione dell'attività di impresa** non risulta depositata alcuna documentazione in ordine alla **destinazione dei beni di pertinenza dell'impresa stessa, se ne può presumere la cessione o l'assegnazione**, salva in ogni caso **la prova contraria** che deve risultare fornita da parte del contribuente

DOCUMENTO E PROVA DOCUMENTALE (annalisa)

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 8549 del 03/04/2008 ha precisato che **la fattura costituisce prova idonea scritta del credito** quale prevista ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre, ovviamente, che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.

Per quanto attiene, invece, il valore probatorio della medesima in relazione alla certezza, alla liquidità e all'esigibilità del credito reveniente, **è necessario poter dimostrare il fondamento della pretesa**.

In altri termini, secondo la Suprema Corte la fattura si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto

RIPRODUZIONE VIETATA



partecipativo, consistendo in una specifica dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto precedentemente costituito.

Nel caso in cui tale rapporto risulti contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori non può pervenire a prova del contratto, ma, al più, può **raffigurare un mero indizio** della stipulazione del medesimo. La prova, pertanto, della prestazione deve risultare in relazione all'effettività e all'esecutività avvenuta del contratto.

FINANZIAMENTI DEI SOCI – INTERESSI PASSIVI (annalisa)

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 8747 del 04/04/2008 ha precisato che **gli interessi passivi relativi a debito verso soci per finanziamenti da questi ultimi operati nei confronti della società devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto anche se materialmente mai erogati**. Infatti, anche secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Cass. n. 14573/2001, n. 6257/2001), in tema di imposte sui redditi, i finanziamenti dei soci in favore della società non formalmente deliberati in conto capitale **si presumono onerosi** - salva la prova contraria gravante sul contribuente - **e sono, pertanto, produttivi di interessi**, con la conseguenza che la **società è tenuta ad effettuare la ritenuta di acconto**, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973, sugli interessi, **indipendentemente dalla materiale erogazione degli stessi**.

RIPRODUZIONE VIETATA